



# Consorzio Omega

Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

## **SUPERBONUS 110%**

GUIDA OPERATIVA

**INTERVENTI TRAINATI SU EDIFICIO**

Sede Legale  
Sede operativa

Piazza S. Mauro, 31  
Via De Nicola, 25

84014 Nocera Inferiore (SA)  
84010 San Valentino Torio (SA)

Se si esegue almeno uno degli interventi TRAINANTI (scheda 32) allora è possibile eseguire, fruendo del Superbonus, anche altri ed ulteriori **interventi aggiuntivi (detti TRAINATI)** non solo sull'Edificio condominiale ma anche sulle/nelle singole unità immobiliari secondo le regole, ed i limiti, stabiliti dall'Allegato 2 Decreto MISE 06.08.2020.

Sono definiti Interventi TRAINATI (sull'edificio) i seguenti:

**a) installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici e **di sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi (ndr. la realizzazione di detti impianti deve comportare la cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo).

**b) installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a proposito dei quali (e dei limiti di credito massimo conseguibile) l'Agenzia delle Entrate <sup>(1)</sup>** ha chiarito e specificato che " il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione".

La maggiore aliquota, con riferimento agli interventi trainati prima indicati (ed anche a quelli effettuati nelle singole unità immobiliari costituenti il Condominio<sup>2</sup>), si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma, e cioè che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al *Superbonus*, si precisa <sup>(3)</sup> che tale condizione si considera soddisfatta se «*le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese*

---

<sup>1</sup> Risposta ad Interpello n. 412 del 25.09.2020 (Appendice 01)

<sup>2</sup> Vedi SCHEDA 34

<sup>3</sup> Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 08.08.2020 pag. 24

*nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».*

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. "cappotto termico" o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al *Superbonus*, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l'installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>(4)</sup>, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito.

Pertanto, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il *Superbonus* si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico <sup>(5)</sup>.

---

<sup>4</sup> D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42

<sup>5</sup> Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 08.08.2020 pag. 25

**Appendice 01****AGENZIA DELLE ENTRATE****RISPOSTA AD INTERPELLO N. 412 DEL 25.09.2020**

**OGGETTO: Incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante chiede chiarimenti in relazione agli incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (comma 1039 della Legge di Bilancio 2019).

Rappresenta, infatti, l'intenzione di dover chiedere al proprio fornitore di energia un aumento di potenza, al fine di far fronte sia alle proprie esigenze domestiche, quanto alla ricarica del veicolo.

Il dubbio interpretativo origina dalla circostanza che la disposizione normativa in questione prevede la possibilità di portare in detrazione anche «i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW».

L'Istante, pertanto, chiede se tale limite massimo sia da intendere in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a sua disposizione e, inoltre, se la voce di spesa debba essere riferita alla potenza richiesta o alla "potenza disponibile" effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla "potenza impegnata" (in base al contratto di fornitura sottoscritto) anche un ulteriore 10 per cento (cd. "potenza disponibile").

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante considerata la finalità di tutela ambientale che gli incentivi in questione si prefiggono di raggiungere, ritiene che il limite dei 7 kW sia da riferire alla richiesta aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quanto già disponibile e che la detrazione possa essere calcolata sulla spesa connessa a tutta la "potenza disponibile", quindi sul totale fatturato, comprensivo dell'ulteriore quota del 10% assicurata autonomamente dai gestori, non essendogli possibile modificare le modalità operative di fatturazione applicate dagli stessi.

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (introdotto dall'art. 1, comma 1039 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) riconosce «una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro».

La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.

Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti, è stato precisato che il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.

Pertanto, nel caso di specie, il contribuente potrà fruire, nel rispetto delle altre condizioni previste, della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa.

Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi.

Si segnala, da ultimo che l'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici una detrazione nella misura del 110 per cento, da ripartire in cinque anni tra gli aventi diritto, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad un intervento di cui al comma 1 del medesimo articolo 119.

Il successivo articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, stabilisce che i soggetti che sostengono spese nel 2020 e 2021, per gli interventi descritti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Con circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**

**Appendice 02**  
**MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DECRETO 20.03.2019**

**Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO<sub>2</sub> e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (19A02391)**

**(GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019)**

Art. 9

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale è arrotondato al numero intero più vicino.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Appendice 03**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**CIRCOLARE N. 19/E del 08.07.2020**

**Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Rigo E56 – Sez. III C) Articolo 16-ter decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Articolo 9, decreto Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019**

**Aspetti generali**

Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento delle spese stesse.

Ai fini della detrazione, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), DLGS n. 257 del 2016.

Si deve, dunque, trattare di un punto di ricarica:

- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (lett. d);
- non accessibile al pubblico, vale a dire installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico (lett. h)).

**Soggetti interessati**

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (Risoluzione 28.02. 2019, n.32/E).

Fermo restando il limite complessivo di euro 3.000, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (Circolare 10.04 2019, n. 8/E). La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile

Limite di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro da ripartire, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Nel caso, ad esempio, che il contribuente abbia sostenuto spese per l'installazione nell'abitazione privata di una infrastruttura di ricarica e anche per l'installazione di un'altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a 3.000 euro.

#### Modalità di pagamento

La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.

In particolare, ai fini della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per i pagamenti effettuati in contanti.

Le predette modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

#### Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla fattura o ricevuta fiscale, nella quale siano indicati la natura dell'intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonché dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del pagamento, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Per l'anno d'imposta 2019 i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.